

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), e, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e all'allegato B, che prevede, appunto, che sul provvedimento debbano essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.

Con il presente decreto legislativo si vuole dare attuazione alla direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina - simili nei mangimi.

Per la mancata attuazione della direttiva, la Commissione europea ha inviato, in data 9 luglio 2003, un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato (procedura 2003/0378).

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero della salute.

Il provvedimento si compone di quattro articoli e due allegati:

- **l'articolo 1** stabilisce che i metodi per il prelievamento dei campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani nonché alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono quelli descritti nell'allegato I;
- **l'articolo 2** dispone che la preparazione dei campioni e dei metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani nonché per la determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi deve rispettare i criteri descritti nell'allegato II;
- **l'articolo 3** prevede che il riconoscimento dei laboratori nazionali che effettuano il controllo ufficiale sui mangimi previsto dal presente decreto debba avvenire in conformità a quanto previsto in sede comunitaria;
- con **l'articolo 4**, infine, viene prevista la natura sostitutiva e cedevole del presente decreto legislativo, in caso di adozione da parte delle regioni o province autonome di analogo provvedimento attuativo della direttiva 2002/70/CE.

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.